

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata tra la Fondazione **F.U.L.G.I.S.**, con sede legale in Genova, via Bertani n.6, C.F. e P.IVA 01938620992 nella persona del Direttore Prof. Bernardo Gabriele (d'ora in avanti anche la Fondazione o il Committente);

e

la Sig.ra **Giuseppa Caminiti** nata a Santa Cristina d'Aspromonte (RC) il 20/06/1944 e residente a Genova, Via A. Rubino n.96 D/7, C.F.:CMNGPP44B66I176V (d'ora in avanti anche il Collaboratore);

PREMESSO CHE

- la Fondazione gestisce le ex scuole del Comune di Genova "Grazia Deledda, Duchessa di Galliera e D.I.S.- Deledda International school";
- in particolare, nell'ambito delle attività dell'Istituto Duchessa di Galliera, la Fondazione ha costituito una Azienda Formativa Strutturata avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di capi di abbigliamento femminili e segnatamente abiti da cerimonia e da sposa;
- per far fronte alle esigenze organizzative connesse, si è resa necessaria la collaborazione di una persona in possesso di approfondite conoscenze in materia di confezionamento di abiti di sartoria;
- il Collaboratore, per titoli di studio, pregresse esperienze professionali, si è dichiarato competente, professionalmente idoneo ed in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di consulenza necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività di cui *infra* e disponibile a fornire la collaborazione di cui sopra;
- le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa intendono regolare i termini e le condizioni a cui sarà svolto il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

in esecuzione di accordi verbalmente intercorsi,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Oggetto del contratto

La Fondazione conferisce al Collaboratore l'incarico di cui in premessa, più in particolare egli dovrà:

- prendere parte all'attività didattica svolta all'interno del laboratorio di abbigliamento e moda, con il fine di insegnare agli studenti le tecniche di sartoria (taglio e cucitura) per il confezionamento di abiti;
- collaborare nella realizzazione degli abiti medesimi;

Modalità attuative del contratto

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 52, comma 2 D.Lgs. 81/2015 e art. 409 n.3) c.p.c.

Le modalità di esecuzione del presente contratto, anche in relazione ai tempi ed ai luoghi di svolgimento della prestazione, sono demandate al Collaboratore; il Collaboratore dovrà però assicurare il proprio coordinamento con la Fondazione con riguardo all'incarico lui assegnato, garantendo la propria presenza quando necessario e coordinandosi in via autonoma con il Sig. Roberto Casini al quale relazionerà periodicamente in ordine all'andamento dell'incarico assegnato. Al fine della miglior esecuzione delle attività di cui all'oggetto del contratto il Collaboratore si interfacerà, inoltre, ogni volta che lo riterrà opportuno e utile, con gli addetti della Fondazione, con facoltà di richiedere la documentazione e/o le informazioni che reputerà a sua discrezione utili o necessari.

L'attività potrà, inoltre, essere realizzata dal Collaboratore anche tramite l'accesso alla rete informatica della Fondazione e l'impiego di *software* tecnici specifici di cui la Fondazione è titolare di licenza d'uso.

Durata del contratto

Tenuto conto dei tempi previsti per la complessiva realizzazione del Progetto il presente contratto, con decorrenza 07/11/2015, avrà termine in data 31/05/2016 esclusa ogni tacita proroga.

Tuttavia data la complessità dell'oggetto del presente Contratto, le Parti si riservano sin d'ora la possibilità di concordare proroghe o rinnovi del presente Contratto per il caso in cui, alla data del termine contrattuale, fosse ancora necessario lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del contratto.

Le parti concordano la facoltà per le parti di recedere liberamente dal rapporto con l'osservanza di un preavviso di giorni 30.

La risoluzione del presente contratto potrà altresì avvenire, senza alcun obbligo di preavviso e prima della scadenza del termine previsto, per gravi inadempienze riconducibili a giusta causa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato pagamento delle prestazioni da parte della Fondazione, grave inadempimento nell'esecuzione del contratto da parte del Collaboratore, reiterato rifiuto all'invito di coordinarsi in merito alle attività da svolgere e di relazionare la Fondazione, fatti ed iniziative pregiudizievoli messe in atto da una delle parti in danno dell'altra.

Accesso alla sede aziendale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore avrà libero accesso presso la sede aziendale; presso tale sede il Collaboratore, per quanto necessario all'espletamento dell'incarico assegnatole, potrà utilizzare beni e/o servizi della Fondazione.

Corrispettivo

Il compenso per la suddetta collaborazione viene concordemente determinato in €3.640 (Tremilaseicentoquaranta/00) lordi. A richiesta del Collaboratore si farà luogo alla corresponsione di acconti posticipati con cadenza mensile. Nell'ipotesi di parziale esecuzione dell'incarico, il compenso verrà riconosciuto in proporzione al risultato conseguito.

All'atto dell'erogazione del compenso la Fondazione opererà le ritenute IRPEF, ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 600/1973. Il compenso costituente il corrispettivo, resta escluso dall'applicazione dell'I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

All'atto dell'erogazione del compenso la Fondazione opererà, altresì, la trattenuta limitatamente alla quota a carico del collaboratore del contributo previdenziale ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. A tal fine il Collaboratore dichiara che la collaborazione in oggetto è resa nell'esecuzione di attività per le quali non è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi professionali. Dichiara altresì di non essere egli stesso iscritto in alcuno di detti albi.

Tutte le spese che il Collaboratore affronterà nell'espletamento dell'incarico resteranno a suo completo carico. Solo le spese eccezionali che il Collaboratore dovesse affrontare nello svolgimento dell'attività allo stesso conferita potranno essere rimborsate se preventivamente concordate ed autorizzate.

Riservatezza e non concorrenza


Si conviene che qualsiasi dato o informazione di cui il Collaboratore venisse a conoscenza nello svolgimento dell'incarico attribuitogli riveste carattere di riservatezza; pertanto il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi tali dati ed informazioni. Il Collaboratore potrà svolgere la sua

attività anche a favore di altri committenti, fermi restando il divieto di attività di concorrenza con quella della Fondazione.

Il Collaboratore autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ed alle comunicazioni a terzi per l'assolvimento degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

(Luogo), (data)



Genova, 30 08 2015

Committente Giuseppe